



**COMUNE di CAMPI BISENZIO**  
**CITTA' METROPOLITANA di FIRENZE**

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO E AFFIDAMENTO IN GESTIONE  
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA PROMOZIONE DELLE  
ATTIVITÀ SPORTIVE E LUDICO-MOTORIE E RICREATIVE**

**APPROVATO con DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE n. 100 dell'11.05.2017**

## INDICE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'	3
ART. 2 – DEFINIZIONI	3
ART. 3 – CRITERI GENERALI DI UTILIZZO	3
ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI	4
ART. 5 – FORME DI GESTIONE	4
ART. 6 – PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLA GESTIONE	4
ART. 7 – PALESTRE SCOLASTICHE	5
ART. 8 - MODALITA' PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE A TERZI	5
ART. 9 – CONVENZIONE	6
ART. 10 – DURATA DELLA CONCESSIONE	6
ART. 11 – CANONE	6
ART. 12 – CONTRIBUTO	6
ART. 13 – CONTRIBUTI STRAORDINARI	7
ART. 14 – OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITA' A CARICO DI GESTORI	7
ART. 15 – MIGLIORIE AGLI IMPIANTI SPORTIVI DI RILEVANZA COMUNALE	8
ART. 16 – CONTROLLI E ISPEZIONI	8
ART. 17 – USO DEGLI IMPIANTI DA PARTE DEL COMUNE PER MANIFESTAZIONI	8
ART. 18 – DISCIPLINA DELLE TARIFFE PER L'USO DEGLI IMPIANTI	9
ART. 19 – PUBBLICITA'	9
ART. 20 – ATTIVAZIONE DI SERVIZI DI BAR E RISTORO	9
ART. 21 – DIVIETO DI SUB CONCESSIONE DELLA GESTIONE	10
ART. 22 - REVISIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA LE PARTI	10
ART. 23 – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO	10
ART. 24 – NORMA DI RINVIO	11
ART. 25 – ENTRATA IN VIGORE	11

## **ART 1 – OGGETTO E FINALITA'**

- 1.1 Il presente regolamento disciplina le modalità di affidamento in gestione e in uso degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Campi Bisenzio, in attuazione di quanto disposto dalla Legge Regionale Toscana n° 21 del 27 febbraio 2015 recante "Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi".
- 1.2 Il Comune di Campi Bisenzio, nel rispetto dei principi ispiratori della nuova legge regionale sopra citata, promuove l'attività sportiva e ludico-motoria-ricreativa intendendo per essa il complesso di attività finalizzate oltre che al raggiungimento di un risultato sportivo, alla crescita del benessere psico-fisico e della socialità dell'individuo valorizzandone in particolare gli aspetti sociali, salutistici ed etici, identificata come "attività fisica".
- 1.3 Gli impianti sportivi comunali, comprese le relative attrezzature a corredo, sono diretti a soddisfare gli interessi generali della collettività in materia di promozione dell'attività sportiva, ludico motoria, ricreativa e sociale, con progetti finalizzati ad avvicinare bambini e giovani allo sport, allo scopo di perseguire il completo benessere fisico e psichico della persona.
- 1.4 L'Amministrazione Comunale interviene nel sistema sportivo locale principalmente sostenendo i soggetti che vi operano mediante la messa a disposizione di impianti sportivi adeguati alle esigenze del sistema stesso.
- 1.5 L'Amministrazione Comunale si attiva per la valorizzazione degli impianti sportivi anche mediante forme di sostegno economico ai soggetti in esso operanti ed attraverso l'organizzazione di iniziative di promozione sportiva e di educazione all'attività fisica.
- 1.6 Il Comune favorisce, inoltre lo sviluppo e la promozione sul territorio di nuove discipline sportive in considerazione dell'alta finalità sociale e dell'interesse pubblico che esse rivestono.

## **ART. 2 – DEFINIZIONI**

- 2.1 Si richiamano le seguenti definizioni di cui all'art. 3 della L.R. 21/2015:
  - a) per attività sportiva si intende attività agonistica e non agonistica praticata in forme organizzate delle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva e da tutti i soggetti riconosciuti ed affiliati al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e al CIP (Comitato Italiano Paraolimpico);
  - b) per attività ludico-motoria e ricreativa si intende l'attività svolta singolarmente o in gruppo per fini di benessere e ricreativi. Tale attività può essere organizzata dai soggetti di cui alla lett. a) senza mutarne la natura da motoria e ricreativa in sportiva.
- 2.2 Per impianto sportivo si intende lo spazio destinato all'attività sportiva costituito da:
  - Spazi per attività sportiva (campi di calcio e di calcetto, piste di atletica leggera, bocciodromo, palestre, ecc.);
  - Servizi di supporto (spogliatoi ed annessi, deposito attrezzi, uffici amministrativi);
  - Servizi connessi all'esercizio dell'attività sportiva quali: sede sociale, somministrazione di alimenti e bevande secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
  - Spazi per il pubblico: aree destinate al pubblico che a qualsiasi titolo partecipa all'evento sportivo (posti spettatori, servizi igienici, parcheggi e relativi percorsi).

## **ART. 3 – CRITERI GENERALI DI UTILIZZO**

- 3.1 Gli impianti sportivi sono strutture destinate all'uso pubblico ed alla pratica dello sport professionistico, dilettantistico, giovanile, scolastico, amatoriale e promozionale, per il tempo libero e per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale, lo sviluppo fisico e caratteriale dell'infanzia e dell'adolescenza.
- 3.2 Subordinatamente alle attività ed iniziative sportive di cui al comma 1) e senza pregiudizio alcuno per lo svolgimento delle stesse, gli impianti sportivi possono essere concessi in uso temporaneo per manifestazioni e rappresentazioni extra sportive quali, a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo, attività culturali, religiose, spettacoli musicali, assemblee, convegni, congressi e seminari, nel rispetto di ogni prescrizione di legge e/o regolamenti.

## **ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI**

- 4.1 Il presente regolamento disciplina l'affidamento in gestione degli impianti sportivi presenti nel territorio comunale individuati attualmente nell'allegato elenco (Allegato 1), che potrà essere modificato, ove risultasse necessario, con atto della Giunta Comunale.
- 4.2 Gli impianti sportivi comunali possono essere distinti in:
- Impianti sportivi privi di rilevanza economica che per caratteristiche, dimensioni, ubicazione ed uso non producono utili;
  - Impianti sportivi aventi rilevanza economica che per caratteristiche, dimensioni, ubicazione ed uso sono idonei a produrre utili.
- 4.3 Nel caso di affidamento di impianti sportivi a soggetti gestori diversi dai soggetti affidatari nella precedente gestione sarà redatto apposito verbale di consistenza da cui si rileva lo stato dell'impianto e la consistenza dei beni e attrezzature mobili presenti.
- 4.4 Non sono considerati ai fini del presente regolamento gli impianti sportivi assoggettati a tariffa oraria determinata con Deliberazione di Giunta Comunale.

## **ART. 5 – FORME DI GESTIONE**

- 5.1 La gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale potrà essere svolta, con le modalità del presente regolamento:
- a) direttamente dal Comune;
  - b) da società o associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, associazioni senza scopo di lucro che abbiano nel loro statuto lo svolgimento di un'attività sportiva che rientri tra quelle individuate all'articolo 3 del presente regolamento;
  - c) da soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto b) solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.

## **ART. 6 - PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLA GESTIONE**

- 6.1 La gestione degli impianti sportivi deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili negli impianti, nonché alla promozione di attività volte a favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale ed alla valorizzazione del tempo libero dei cittadini .
- 6.2 La gestione degli impianti deve essere finalizzata inoltre alla promozione di iniziative di sensibilizzazione dei cittadini sul tema dell'attività motoria al fine del raggiungimento del benessere psico-fisico e della socialità dell'individuo valorizzando gli aspetti sociali, salutistici ed etici.
- 6.3 L'amministrazione comunale promuove l'associazionismo sportivo dilettantistico e gli enti ad esso preposti (società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali) affidando in via preferenziale a tali soggetti la gestione degli impianti sportivi comunali nei rispetto dei principi e delle procedure contenute nel presente regolamento.
- 6.4 Le Associazioni o enti preposti alla gestione devono programmare la loro attività nel rispetto e valorizzazione del libero accesso di tutti i cittadini agli impianti, delle pari opportunità, favorendo la pratica di attività sportive, motorie ludico-ricreative e didattiche, anche in collaborazione con gli Istituti scolastici, e verso i diversamente abili, gli anziani, i giovani e promuovendo attività ricreative e sociali di interesse pubblico. A tale scopo le Associazioni devono manifestare la loro disponibilità ad intraprendere rapporti di collaborazione con i servizi sociali comunali al fine di favorire l'accesso alle attività motorie di minori segnalati dai servizi stessi, applicando anche forme di accesso gratuite.

## **ART. 7 - PALESTRE SCOLASTICHE**

- 7.1 Gli impianti sportivi annessi alle scuole sono assegnati ai Dirigenti scolastici. Gli impianti in oggetto, nelle ore non utilizzate dagli alunni per attività curriculari ed extra curriculari previste nel piano dell'offerta formativa approvata da ciascun istituto scolastico, sono a disposizione del Servizio Sport per consentire l'utilizzo a enti ed associazioni per lo svolgimento di attività e manifestazioni aventi carattere dilettantistico e di promozione sportiva di giovani ed adulti. A tale scopo, l'uso degli impianti sportivi, nel periodo di tempo non compreso nell'orario scolastico, è regolato da una convenzione da stipularsi fra l'Amministrazione Comunale e l'Istituto scolastico e dall'atto di concessione a firma dell'utilizzatore.
- 7.2 Solo nel caso in cui l'impianto sportivo abbia accesso indipendente rispetto al corpo dell'immobile scolastico, l'impianto può essere assegnato al Servizio Sport. In questa ipotesi la convenzione regolerà l'utilizzo dell'impianto da parte dell'istituto scolastico, sia per attività motoria curriculare sia per quella extracurriculare e apposito disciplinare regolerà l'utilizzo della struttura da parte delle società sportive aventi sede nel territorio comunale o nei comuni confinanti.
- 7.3 In entrambe le ipotesi descritte dai precedenti comma, potranno essere posti a carico dell'Istituto scolastico soltanto gli oneri di custodia, pulizia, gestione della sicurezza e delle emergenze relativi alle ore di proprio utilizzo.

## **ART. 8 – MODALITA' PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE A TERZI**

- 8.1 L'affidamento in concessione dell'impianto sportivo avviene di norma mediante procedura ad evidenza pubblica con emanazione di specifico avviso di selezione, che dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale del Comune e all'Albo Pretorio on-line in modo da garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati, ed eventualmente reso pubblico con tutti gli altri mezzi che l'Amministrazione riterrà opportuni.
- 8.2 La selezione pubblica dovrà essere espletata sulla base di un progetto formulato con le modalità stabilite nel bando e con il metodo dell'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale, da valutare mediante l'attribuzione di un punteggio sulla base dei seguenti elementi obbligatori e facoltativi.
- 8.3 Costituiscono elementi di valutazione obbligatori, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale:
- a) l'esperienza nel settore specifico a cui è destinato l'impianto sportivo nella gestione di impianti simili per tipologia e dimensioni;
  - b) le tariffe praticate sull'impianto per diverse tipologia di attività ed i prezzi di accesso;
  - c) l'affidabilità economica dell'associazione o del proponente;
  - d) l'assenza di posizione debitorie nei confronti dell'ente affidatario;
  - e) la qualificazione professionale degli istruttori ed allenatori utilizzati;
  - f) la compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;
  - g) l'organizzazione delle attività a favore dei giovani, dei bambini, dei diversamente abili e degli anziani;
  - h) gli elementi tecnici ed economici della gestione;
  - i) la convenienza economica dell'offerta da effettuarsi in base alla previa indicazione del canone minimo che si intende percepire e/o dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
  - j) le attività proposte per l'impianto ;
  - k) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
  - l) scelta dell'affidatario che favorisca il carattere interdisciplinare delle attività sportive praticate e praticabili nell'impianto, in relazione alle caratteristiche dello stesso, nonché la gestione integrata con altri soggetti;
  - m) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti con il normale uso degli impianti stessi.
- 8.4 Costituiscono elementi facoltativi di valutazione che possono essere eventualmente aggiunti nell'avviso:

- a. L'averne effettuato nella precedente gestione lavori di miglorie e ristrutturazioni;
  - b. L'impegno a svolgere lavori a proprio carico di manutenzione straordinaria, miglorie e ristrutturazioni, con particolare attenzione agli investimenti finalizzati alla realizzazione della massima efficienza energetica;
  - c. L'impegno ad accogliere un numero minimo di bambini, su segnalazione dei servizi sociali del comune, per ciascun anno sportivo da inserire gratuitamente nelle varie discipline sportive. Il Direttore del settore competente potrà determinare ulteriori criteri di valutazione in relazione alle peculiarità dell'impianto sportivo oggetto della selezione.
- 8.5 La valutazione dell'offerta sarà effettuata da apposita commissione nominata dopo la scadenza dei termini fissati per la presentazione dell'offerta. L'aggiudicazione definitiva è di competenza del Responsabile del Settore.
- 8.6 L'affidamento in concessione dell'impianto potrà avvenire mediante trattativa privata quando la selezione pubblica abbia avuto esito infruttuoso.
- 8.7 L'affidamento in gestione mediante trattativa privata dovrà essere effettuato, con apposito atto, nel quale siano anche esplicitate le motivazioni per il ricorso a tale procedura straordinaria.

## **ART. 9 –CONVENZIONE**

- 9.1 La gestione viene regolamentata con apposita convenzione concernente i compiti e gli obblighi del gestore, con particolare riferimento ai criteri d'uso dell'impianto sportivo ed alle condizioni giuridiche ed economiche della gestione dello stesso nel rispetto del presente regolamento e di quanto riportato nell'avviso e nell'offerta presentata in sede di gara.
- 9.2 La convenzione può prevedere la possibilità, per il soggetto affidatario, di utilizzo integrato dell'impianto con attività commerciali idonee ad agevolare l'associazionismo sportivo nell'impianto stesso, nonché di installare mezzi e strutture pubblicitarie tese a fornire al soggetto affidatario risorse economiche da destinare allo svolgimento dell'attività sportiva ivi praticata.
- 9.3 La convenzione inoltre prevede la verifica annuale dello stato di attuazione degli impegni assunti dalle parti e le sanzioni in caso di inadempienza.

## **ART. 10 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

- 10.1. La concessione avrà, di regola, una durata di 5 anni (cinque).
- 10.2 Qualora il concessionario esegua, a sue spese e con le modalità stabilite dal presente regolamento, investimenti di particolare rilevanza e di elevato interesse pubblico, anche in riferimento ad installazioni di impianti ad energia alternativa (fotovoltaici, solari termici, ecc.) o realizzazioni ed ampliamenti che favoriscano ed incrementino l'uso sociale delle strutture, l'Amministrazione Comunale al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione di che trattasi, potrà concedere un termine di durata della concessione superiore a quello previsto al comma 1 e comunque, di regola, non superiore ad anni 20 (venti).

## **ART. 11 – CANONE**

- 11.1 Il concessionario dovrà corrispondere al Comune, con modalità, termini e condizioni stabiliti dall'Amministrazione prima dell'avvio della procedura di affidamento, sulla base della tipologia dell'impianto e della capacità ricettiva, un canone annuo, il cui importo minimo sarà indicato nell'avviso pubblico per l'affidamento in concessione.

## **ART. 12– CONTRIBUTO**

- 12.1 A fronte dell'uso sociale dell'impianto, documentato dal soggetto gestore, l'Amministrazione comunale può riservarsi di determinare con proprio atto un eventuale contributo economico, una tantum o anche annualmente, dell'entità e con le modalità dalla stessa stabilite a suo insindacabile giudizio, il cui importo massimo sarà indicato nell'avviso pubblico per l'affidamento in concessione.

- 12.2 Il suddetto contributo sarà commisurato anche alla accertata remuneratività o meno della struttura, dell'attività sportiva e/o alla natura puramente dilettantistica del soggetto gestore.
- 12.3 L'Amministrazione si impegna a garantire, compatibilmente con le esigenze di bilancio, il contributo eventualmente concesso per i primi 3 (tre) anni della convenzione.

#### **ART. 13– CONTRIBUTI STRAORDINARI**

- 13.1 E' facoltà dell'Amministrazione Comunale concedere contributi straordinari, al di fuori di quanto previsto dalla convenzione, solo per interventi legati all'attività di promozione sportiva e sociale (tornei, attività svolta in collaborazione con le scuole del territorio, attività con anziani, attività con soggetti diversamente abili, attività di promozione sportiva), per interventi di manutenzione straordinaria non prevedibili al momento dell'affidamento in gestione, autorizzati dall'Amministrazione Comunale e realizzati dal Concessionario ai sensi della vigente normativa in materia e a sostegno di costi di gestione reali e documentati, quali le spese per servizi, nel caso di affidamento della gestione a soggetti "sociali", quando si possa ritenere che l'alta incidenza dei costi possa pregiudicare il mantenimento dell'attività.
- 13.2 I contributi saranno concessi con atto di Giunta Comunale dietro presentazione di preventivi di costo, dell'accertamento della loro congruità da parte dell'Amministrazione Comunale e a seguito di rendicontazione delle spese sostenute, anche mediante dichiarazione sottoscritta dal Presidente della Società cui l'impianto è affidato in gestione.

#### **ART. 14–OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITÀ A CARICO DEI GESTORI**

- 14.1 Il gestore dovrà presentare prima dell'inizio dell'anno sportivo un documento da cui risulti la proposta di calendario e la ripartizione oraria delle attività. Tale documento denominato Piano di Utilizzo dovrà comprendere anche le richieste pervenute da società/associazioni diversi dal gestore che facciano richiesta di utilizzo degli impianti sportivi sempre per lo svolgimento di discipline ed attività nel rispetto di quanto indicato nel presente regolamento.
- 14.2 Entro i termini di cui sopra il gestore dovrà presentare anche il Bilancio di previsione ed il rendiconto dell'esercizio trascorso.
- 14.3 Il Piano di utilizzo, unitamente ad altre eventuali richieste pervenute direttamente, saranno oggetto di apposita valutazione al fine di tutelare la finalità pubblica degli impianti, e l'imparzialità nelle assegnazioni degli spazi.
- 14.4 Il gestore dell'impianto ha obbligo, secondo quanto sarà dettagliato nelle convenzioni di cui all'art. 9:
- a) della gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti, la pulizia, il controllo e la vigilanza sugli accessi, la manutenzione ordinaria nonché, l'utilizzo degli impianti nel rispetto delle normative di sicurezza degli impianti e nel rispetto del presente regolamento;
  - b) di intestare a proprio nome i contratti di fornitura delle utenze assumendone i relativi costi;
  - c) dell'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi nelle modalità ed orari indicati nel Piano di utilizzo ;
  - d) dell'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti da parte degli assegnatari che sono inseriti nel Piano di Utilizzo;
  - e) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni ed eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità;
  - f) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto (se di proprietà comunale);
  - g) la stipula di apposita assicurazione di responsabilità civile;
  - h) ogni altro onere e obbligo nelle forme e modalità che saranno indicate nella convenzione di cui al comma 9.
- 14.5 Per le attività e manifestazioni sportive e per quelle extrasportive che richiedano l'installazione di attrezzature e/o strutture aggiuntive necessarie, gli utenti/gestori devono provvedere, previa espressa autorizzazione comunale dei Servizi tecnici competenti, qualora necessaria, a loro cura e spese, alla fornitura e alle operazioni di montaggio e smontaggio. Tali operazioni devono essere effettuate rapidamente ed immediatamente prima e dopo la

conclusione dell'attività e/o manifestazione, onde evitare pregiudizio allo svolgimento delle altre attività;

- 14.6 Tutte le comunicazioni alle Autorità di Pubblica Sicurezza, alle autorità mediche ed a quelle preposte alla vigilanza e all'ordine pubblico, in ordine alle manifestazioni programmate nonché, ove richieste, le preventive autorizzazioni previste per legge, devono essere effettuate esclusivamente dal gestore senza alcuna responsabilità da parte del Comune. Ove per le iniziative connesse all'uso dell'impianto o della struttura sia previsto l'accesso del pubblico, il richiedente ne dovrà dare preventiva comunicazione al Comune e/o al gestore ove presente e sotto la propria responsabilità dovrà acquisire i pareri e nulla osta previsti dalle leggi. Fanno carico ai richiedenti anche le spese S.I.A.E qualora queste siano previste.
- 14.7 I soggetti gestori sono responsabili dello svolgimento delle attività durante le ore assegnate e comunque, per il periodo in cui permangono all'interno degli impianti persone ed atleti, per eventuali danni arrecati agli immobili, impianti, attrezzature, cose e persone, oltre che per l'ingresso di estranei nell'impianto, salvo che ciò si sia verificato con forza, violenza o dolo.
- 14.8 Sarà cura del gestore garantire il rispetto delle disposizioni inserite nel presente articolo e nel presente regolamento da parte di tutti gli utenti.
- 14.9 L'avvio dell'attività a seguito di concessione in gestione dell'impianto è subordinata al rispetto di quanto previsto dall'art. 11 commi 1) e 2), della Legge regionale.

#### **Art. 15 – MIGLIORIE AGLI IMPIANTI SPORTIVI DI RILEVANZA COMUNALE**

- 15.1 Il concessionario può proporre al Comune l'assunzione a proprio carico della realizzazione di lavori di straordinaria manutenzione finalizzati a migliorare o adeguare l'utilizzo dell'impianto sportivo, a seguito di necessità sopravvenute successivamente all'affidamento in gestione.
- 15.2 Il Comune previa verifica della natura e dell'entità dei lavori da effettuare, che dovranno comunque essere strettamente strumentali alla gestione del servizio, può autorizzare il concessionario prescrivendo le condizioni di realizzazione che sinteticamente dovranno prevedere i seguenti punti:
- a) che i lavori siano strettamente strumentali alla gestione del servizio,
  - b) che il progetto, previo parere favorevole dell'Ufficio Lavori Pubblici, venga approvato dall'Amministrazione Comunale, dopo che lo stesso, quando previsto, abbia riportato tutti i pareri e nulla osta di legge (USL, Coni, VVFF, ecc.);
  - c) che i lavori siano realizzati nel rispetto della vigente normativa in materia di lavori pubblici, per quanto applicabile;
  - d) che i lavori siano svolti sotto il controllo dell'Ufficio Tecnico comunale, con obbligo da parte del concessionario di adeguarsi ad eventuali prescrizioni che lo stesso ufficio dovesse dare in corso d'opera;
  - e) che dopo il loro completamento e collaudo le opere diventino di proprietà del Comune;
  - f) che tutti i lavori siano realizzati a rischio del concessionario stesso che deve tenere indenne il Comune da ogni rischio di esecuzione, presentando a garanzia opportune polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi.
- 15.3 In tal caso l'Amministrazione potrà rilasciare garanzia fidejussoria per l'assunzione di mutui da parte del concessionario, secondo quanto previsto all'art. 207 del D.Lgs.n.267/2000, con possibilità di aumentare la durata della concessione ai sensi dell'art. 10 comma 2.

#### **ART. 16 – CONTROLLI E ISPEZIONI**

- 16.1 L'Amministrazione Comunale si riserva la più ampia facoltà di effettuare tutti i controlli necessari per verificare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione, anche mediante visite periodiche di propri incaricati, ai quali dovrà essere consentito l'accesso a quanto affidato in qualunque momento.

#### **ART. 17 - USO DEGLI IMPIANTI DA PARTE DEL COMUNE PER MANIFESTAZIONI**

- 17.1. Il Comune ha la facoltà di disporre di tutti gli impianti gestiti direttamente, o di quelli dati in gestione per un massimo di trenta giorni l'anno per consentire lo svolgimento di attività



educativa, formativa e motoria generale, gestita direttamente dall'Amministrazione comunale o attraverso la collaborazione della scuola o dei vari enti di promozione, rivolto ai ragazzi in età scolare, agli adulti o agli anziani.

- 17.2 L'utilizzo può essere inoltre concesso alle associazioni e società sportive regolarmente costituite, affiliate alle rispettive federazioni od enti di propaganda e di promozione sportiva riconosciuta per legge che disputino regolari campionati per manifestazioni o iniziative di carattere straordinario, nonché ad altri enti o associazioni ricreative, culturali, politiche, sindacali per iniziative e manifestazioni di interesse pubblico collettivo.
- 17.3 La fruizione dell'impianto da parte di soggetti terzi, compreso l'Amministrazione Comunale, dovrà essere preventivamente concordata col gestore, nei tempi da stabilire nella convenzione di cui all'art. 9, e dovrà essere compatibile con le attività previste dallo stesso.
- 17.4 Il costo di tutti i servizi (custodia, pulizia, allestimento ecc.) erogati dal Concessionario in caso di uso dell'impianto da parte di terzi è a carico del soggetto che ne ha richiesto l'uso, con esclusione dell'Amministrazione Comunale.

## **ART. 18 - DISCIPLINA DELLE TARIFFE PER L'USO DEGLI IMPIANTI**

- 18.1. Per l'uso di tutti gli impianti sportivi gli utenti sono tenuti al pagamento di una tariffa.
- 18.2 Per gli impianti a gestione diretta le tariffe sono approvate con apposito atto della Giunta Comunale e differenziata per tipo di impianto e fasce di utenza, anche in considerazione del tipo di disciplina (di allenamenti ovvero di manifestazioni).
- 18.3 Possono inoltre essere stabilite forme di agevolazioni per le società che hanno sede nel territorio o che propongono attività a scopo di beneficenza.
- 18.4 Sono esenti dal pagamento della tariffa d'uso le manifestazioni sportive organizzate dalle istituzioni scolastiche di Campi Bisenzio per i propri gruppi sportivi, nonché quelle organizzate da società sportive a favore di anziani e disabili.
- 18.5 Per gli impianti non gestiti direttamente dal Comune, il concessionario presenta annualmente, unitamente al Piano di Utilizzo delle attività, la previsione delle tariffe e dei prezzi di accesso da applicare agli utenti. Il piano delle tariffe sarà oggetto di apposita valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale, al fine di tutelare la finalità pubblica degli impianti e l'imparzialità nelle assegnazioni degli spazi, e sarà successivamente approvato con atto della Giunta Comunale.
- 18.6 Le tariffe dovranno essere esposte a cura dei concessionari o del Comune nel caso di impianti a gestione diretta in apposite bacheche situate presso gli impianti sportivi utilizzati.

## **Art. 19 – PUBBLICITÀ**

- 19.1 La pubblicità cartellonistica, fonica o di qualunque altro tipo, sia all'interno degli impianti che nelle aree esterne ad essi pertinenti, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale ed è consentita previo pagamento al Comune degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente. In linea generale si stabilisce comunque che:
  - il materiale pubblicitario deve essere a norma antincendio, non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori né poter essere divolto e usato come arma impropria;
  - il concessionario è responsabile della sicurezza, della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità;
  - l'Amministrazione ha diritto a far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta, i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre cartellonistica.
- 19.2 Gli introiti derivanti dalla pubblicità saranno incassati dal soggetto gestore.
- 19.3 Il concessionario è tenuto ad affiggere in apposita bacheca, all'interno della propria sede sociale, copia degli statuti societari e regolamenti al fine di prevenire attività e comportamenti illeciti da parte dei partecipanti e dei frequentatori in genere.

## **ART. 20 – ATTIVAZIONE DI SERVIZI DI BAR E RISTORO**

- 20.1 Il soggetto concessionario potrà gestire direttamente l'eventuale servizio bar e ristoro o affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, fornito dei necessari permessi previsti; nel caso di affidamento a terzi il soggetto convenzionato dovrà darne sollecita comunicazione al Comune per la necessaria e preventiva autorizzazione.
- 20.2 Tutti gli arredi e le attrezzature necessarie per l'installazione e l'avvio dell'attività saranno a carico del Concessionario; alla scadenza della concessione o in caso di risoluzione contrattuale esse rimarranno di proprietà del concessionario che potrà concordare la cessione al Comune o a un'eventuale società subentrante, oppure lasciare liberi i locali da arredi e attrezzature senza pretendere indennità per le spese sostenute.
- 20.3 Il gestore si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.
- 20.4 L'eventuale servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni di legge, dovrà essere riservato ai frequentatori dell'impianto, tenuto conto di quanto previsto all'art. 3, comma 6, lett. d), della Legge 25/08/1991 n°287.

## **ART. 21 - DIVIETO DI SUB CONCESSIONE DELLA GESTIONE**

- 21.1 Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo il Concessionario può consentire l'uso in sub-concessione, anche gratuita, della struttura a terzi, pena la risoluzione immediata della convenzione in suo danno.
- 21.2 In caso di infrazione alle norme di cui alla presente convenzione commessa dal sub-concessionario e/o cessionario occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione e verso terzi sarà esclusivamente il concessionario.

## **ART. 22 – REVISIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA LE PARTI**

- 22.1 I sottoscrittori della convenzione potranno concordare la rinegoziazione di nuove condizioni, anche economiche, della stessa e/o un termine di scadenza della concessione diverso da quello previsto dal comma 1 dell'articolo 10 quando:
- a) per ragioni imprevedute e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del gestore, vengano a mutarsi radicalmente i presupposti di fatto e di diritto per i quali è stata data la concessione;
  - b) dopo la sottoscrizione della convenzione, disposizioni dell'Amministrazione Comunale o l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari di nuove modalità di esercizio di quanto dato in gestione e delle attività esercitate, si determina una modifica sostanziale dell'equilibrio economico-finanziario della gestione medesima tale da pregiudicare la prosecuzione della stessa e/o di ridurre la qualità del servizio prestato;
  - c) successivamente alla sottoscrizione della convenzione, si rendano necessari lavori di manutenzione straordinaria che il gestore esegua a sue spese e che richiedano tempi di ammortamento superiori alla durata della convenzione.

## **ART. 23 – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO**

- 23.1 L'Amministrazione Comunale revocherà la gestione dell'impianto sportivo nel caso:
- a) di scioglimento, fallimento o cessazione dell'attività del gestore;
  - b) di gravi e reiterate infrazioni da parte del gestore di quanto previsto nella convenzione sottoscritta e degli atti ad essa correlati;
  - c) di eccezionali necessità dell'Amministrazione Comunale rispondenti a fini pubblici;
  - d) per tutti gli altri casi stabiliti nella convenzione.
- 23.2. La revoca della concessione sarà dichiarata dopo che l'Amministrazione avrà diffidato, con lettera raccomandata AR, il concessionario ad eliminare la violazione e a rispettare quanto previsto dalla concessione e dopo che questi, trascorso inutilmente il termine indicato nella diffida non abbia provveduto e/o abbia provveduto parzialmente.

23.3. Nel caso di risoluzione del rapporto e quindi per l'ipotesi di cui alle lettere a),b),c),d) quanto dato in concessione dovrà essere restituito libero senza che il gestore possa accampare alcuna pretesa nei confronti dell'Amministrazione Comunale e senza che questa debba alcun indennizzo per quanto realizzato dal concessionario medesimo.

#### **ART. 24 – NORMA DI RINVIO**

24.1 Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla Legge della Regione Toscana n°21 del 27 febbraio 2015, al T.U. 267/2000 s.m.i. e a tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia.

#### **ART. 25 – ENTRATA IN VIGORE**

25.1 Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione e sostituisce integralmente il precedente regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°che pertanto deve intendersi abrogato.

25.2 Sono altresì abrogati il "Regolamento per l'uso e la gestione della palestra facente parte del "Centro Sociale" in località La Villa", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°376 del 22/10/1980, il "Regolamento per l'uso e la gestione dello spazio funzionale del complesso scolastico "Fra Ristoro" di Via Prunaia", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°456 del 10/12/1982 e il "Regolamento per l'uso e la gestione del campo sportivo comunale del capoluogo", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°457 del 10/12/1982.

## **ALLEGATO "1"**

### **ELENCO IMPIANTI SPORTIVI**

- 1) Stadio di atletica Emil Zatopek – Via Gramignano**
- 2) Campo sportivo comunale di San Donnino – Via delle Molina**
- 3) Campo sportivo comunale – Via del Tabernacolo**
- 4) Bocciodromo – Via V. Veneto c/o Parco Iqbal**